


N. 01335/2015 REG.PROV.CAU.  
N. 00871/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 871 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Anna Maria D'Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Crisci, con domicilio eletto presso Dario Rojo in Napoli, viale Augusto N. 148;

***contro***

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; Commissione Giudicatrice del Concorso D.D.G.;

***nei confronti di***

Anna Buonoconto, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Pina Micuccio, Maria Annunziata, Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso Eugenio Pappa Monteforte in Napoli, Via Stendhal N.11;

*per l'annullamento  
previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto del 18.12.2014, prot. aoodrca.9248 del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, con la quale e' stata approvata la graduatoria generale di merito riguardante i candidati che hanno partecipato alle procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ruolo regionale della Campania.

E nel ricorso per motivi aggiunti

Del successivo decreto del 1.4.2015 con cui è stata approvata la graduatoria rettificata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e di Anna Buonoconto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che le ragioni di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate con una sollecita definizione della udienza di merito, ai sensi dell'art. 55 co 10 c.p.a.;

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per 224 posti di

dirigente scolastico nella Regione Campania bandito con decreto del 13.07.2011;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter,

ordinanza n. 07680/2015 nonché il precedente di questa sezione, ordinanza n. 518/2015);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il 30 luglio, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori trenta giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 02.12.2015, riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;

fissa per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 02.12.2015

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)